CAMERA DEI DEPUTATI N. 2416-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **BEMPORAD**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

alla Presidenza il 31 maggio 1965

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960 e modifica dell'articolo 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, in materia di brevetti per invenzioni industriali

Presentata alla Presidenza il 16 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge propone la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto firmato a Parigi il 21 settembre 1960.

Lo scopo dell'Accordo è innanzitutto di favorire la collaborazione economica degli Stati partecipanti al Trattato come previsto dall'articolo 2 del Trattato stesso. Se infatti un brevetto è vincolato dal segreto militare ne è vietato il deposito presso altri Paesi e ciò nuoce sia all'inventore che agli scambi economici con i Paesi alleati. Dalla utilizzazione dei predetti brevetti in vari Stati alleati può anche derivare un migliore coordinamento della reciproca assistenza, e della capacità di difesa di ciascuno di essi, come previsto dall'articolo 3 del Trattato.

Per coordinare la legislazione col testo dell'Accordo occorre peraltro modificare l'articolo 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, che,

mentre conferisce al Ministero della difesa di prorogare « per un tempo non superiore a tre anni dalla data del deposito della domanda, la concessione del brevetto e ogni pubblicazione relativa all'invenzione », concede all'inventore o al suo avente causa il diritto ad una indennità proporzionata al danno.

Per questa ragione l'articolo 3 del disegno di legge in esame consente di superare il limite di tre anni attualmente in vigore per il differimento della concessione del brevetto, a richiesta degli Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità e pone le indennità eventuali a carico dello Stato estero richiedente.

Poiché il presente Accordo sodisfa le esigenze della tutela del segreto delle invenzioni che interessano la difesa, favorisce gli scambi economici con altri Paesi, a nome della III Commissione, mi onoro proporre alla Camera l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

BEMPORAD, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico, sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo VI dell'Accordo stesso.

ART. 3.

L'articolo 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, contenente modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Dopo l'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, è aggiunto il seguente articolo 40-*bis*:

« A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può chiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto.

Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.